Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 3

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 5 gennaio 1938 - Anno XVI

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1/2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato, in Roma, Milano, Napoli e Firenze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1937

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 5 novembre 1937-XVI, n. 2169.
Disciplina del commercio dello zafferano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Veduta la legge 18 giugno 1931, n. 987;
Veduto il regolamento per l'applicazione della suindicata legge, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1700;
Veduto il R. decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2217, convertito in legge con la legge 3 giugno 1937-XV, n. 1228, recante norme per la tutela della denominazione di zafferano;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di disciplinare la produzione e il commercio dello zafferano;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dalla campagna 1937, tutto lo zafferano di produzione nazionale, nonchè quello eventualmente introdotto dall'estero, deve essere conferito all'ammasso per la vendita collettiva, presso il « Consorzio obbligatorio per la ortofrutticoltura in provincia di Aquila », costituito con decreto Ministeriale 31 maggio 1937-XV.

Per lo zafferano prodotto nelle altre Provincie, il Consorzio predetto istituirà, sotto la sua direzione, responsabilità e sorveglianza, dei centri di raccolta.

La gestione dell'ammasso dello zafferano sarà tenuta nettamente distinta da quella del « Consorzio » con contabilità separata.

L'obbligo di conferire lo zafferano all'ammasso spetta al produttore o a chiunque abbia titolo per disporre dello zafferano.

Lo zafferano non conferito all'ammasso non può formare oggetto di atti di alienazione.

Art. 2.

È fatto obbligo ad ogni produttore di zafferano di denunziare all'ammasso, non oltre il 31 agosto di ogni anno, la superficie coltivata a zafferano (crocus sativus Linnaei).

Lo zafferano di produzione nazionale dovrà essere conferito non più tardi di 20 giorni dalla fine della raccolta dei fiori.

Lo zafferano eventualmente introdotto dall'estero dovrà essere conferito all'ammasso all'atto della sua introduzione nel Regno.

L'Ente ammassatore può consentire che lo zafferano sia custodito temporaneamente o definitivamente a cura del detentore.

In tal caso il detentore risponde a titolo di depositario dello zafferano custodito.

Art. 3.

Al momento del conferimento dello zafferano, l'Ente ammassatore rilascerà al conferente un bollettino di consegna contenente la indicazione della quantità, qualità e caratteristiche dello zafferano conferito.

L'Ente ammassatore risponde delle quantità di zafferano ricevute in consegna, della loro buona conservazione, della loro preservazione dai danni dell'incendio mediante apposita assicurazione e infine della corresponsione, in sede di riparto finale, del prezzo ricavato dalla vendita.

Art. 4.

All'atto del conferimento dello zafferano all'ammasso saranno corrisposti ai conferenti, in unica soluzione, i nove decimi del pagamento loro spettante in dipendenza del prezzo che sarà stabilito a norma dell'ultimo comma del presente articolo.

L'altro decimo sarà corrisposto dopo l'approvazione del rendiconto finale.

Il prezzo base per la vendita dello zafferano sarà stabilito annualmente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il « Consorzio obbligatorio per la ortofrutticoltura in provincia di Aquila » e le Confederazioni fasciste degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura.

Art. 5.

Lo zafferano conferito all'ammasso rimane di proprietà dell'ammassante, il quale con il conferimento dello zafferano attribuisce all'ammasso un mandato irrevocabile per la vendita, alle condizioni e con le modalità previste dal presente decreto.

Art. 6.

Gli eventuali diritti creditori dei terzi sullo zafferano conferito all'ammasso possono farsi valere soltanto sul prezzo. A tale scopo i terzi creditori potranno notificare all'Ente ammassatore i loro eventuali diritti creditori.

Art. 7.

L'Ente ammassatore, esclusivamente al fine di procurarsi i mezzi eventualmente occorrenti per il pagamento previsto dall'art. 4 a favore dei conferenti, ha facoltà di cedere in garanzia a terzi lo zafferano ammassato.

L'Ente finanziatore ha facoltà di effettuare i finanziamenti con la forma cambiaria o con quella di conto corrente o con altra forma di scrittura contrattuale.

Dette operazioni sono privilegiate sullo zafferano conferito all'ammasso e sul ricavo finale dalla vendita del medesimo.

Tale privilegio segue immediatamente il privilegio per i prestiti agrari di conduzione, previsto dal comma 1° dell'art. 8 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, sull'esercizio del credito agrario, e successive modificazioni.

Se i titoli rappresentativi del credito privilegiato per i finanziamenti sullo zafferano ammassato vengono girati, la girata produce anche il trasferimento del privilegio.

Art. 8.

Al 1° e al 15 di ogni mese l'Ente ammassatore comunicherà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il movimento complessivo di entrata e di uscita dello zafferano, verificatosi nella quindicina, e la rimanenza dello zafferano alla fine della quindicina.

Art. 9.

Non appena esaurito, con la vendita dello zafferano, l'ammasso e, in ogni caso, entro il 30 giugno di ogni anno, l'Ente ammassatore provvederà alla formazione del rendiconto, il quale servirà di base per la ripartizione finale delle spese e del prezzo.

Tale rendiconto non diverrà esecutivo se non avrà riportato l'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 10.

Chiunque non consegni lo zafferano all'ammasso entro i termini fissati dall'art. 2 del presente decreto, ovvero prenda parte a contrattazioni aventi per oggetto lo zafferano non conferito all'ammasso, è punito con la pena dell'ammenda, la quale nei casi più gravi può estendersi fino al valore dello zafferano al quale si riferisce la contravvenzione, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

I contratti aventi per oggetto lo zafferano non conferito all'ammasso sono nulli di pieno diritto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 194. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 ottobre 1937-XV, n. 2170.
Modificazioni allo statuto della Regia università di Pisa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia università di Pisa, approvato con il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, n. 2462;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, e 7 maggio 1936-XIV, n. 882;

Vedute le proposte di modifiche avanzate dalle Autorità accademiche della Regia università predetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Pisa, approvato con il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, n. 2462, è modificato nel senso che gli articoli da 112 a 121 sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 112. — La Facoltà d'ingegneria comprende il triennio di studi d'applicazione per il conseguimento della laurea in ingegneria civile (sottosezioni edile, idraulica e trasporti) e della laurea in ingegneria industriale (sottosezioni meccanica ed aeronautica).

Per ottenere l'iscrizione al triennio d'applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici, compresa la prova attestante la conoscenza di due lingue straniere moderne a sua scelta.

Art. 113. — Nel triennio di applicazione sono insegnamenti fondamentali comuni ad entrambe le sezioni:

1. Scienza delle costruzioni (con esercitazioni);
2. Meccanica applicata alle macchine (con esercitazioni);
3. Fisica tecnica;
4. Chimica applicata (con laboratorio);
5. Topografia con elementi di geodesia (con esercitazioni);
6. Architettura tecnica (con esercitazioni), (biennale per la sola sottosezione edile);
7. Idraulica (con esercitazioni);
8. Elettrotecnica (con esercitazioni);
9. Macchine (con esercitazioni);
10. Tecnologie generali;
11. Materie giuridiche ed economiche.

Sono insegnamenti complementari comuni ad ambedue le sezioni:

1. Architettura e composizione architettonica;
2. Tecnica urbanistica;
3. Costruzioni stradali e ferroviarie;
4. Tecnica ed economia dei trasporti;
5. Costruzione di ponti;
6. Costruzioni in legno, ferro e cemento armato;
7. Costruzioni idrauliche;
8. Impianti speciali idraulici;
9. Idraulica agraria;
10. Igiene applicata all'ingegneria;
11. Estimo civile e rurale;

12. Agraria ed economia rurale;
13. Costruzione di macchine;
14. Disegno di macchine e progetti;
15. Impianti industriali meccanici;
16. Chimica industriale;
17. Meccanica agraria;
18. Geologia applicata;
19. Aerodinamica;
20. Costruzioni aeronautiche;
21. Misure elettriche.

Art. 114. — Per essere ammesso all'esame di laurea in ingegneria civile, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli undici insegnamenti fondamentali comuni di cui all'art. 113.

Deve inoltre:

1° aver seguito i corsi e superato gli esami dei seguenti insegnamenti che sono considerati fondamentali per la sezione d'ingegneria civile:

a) Comuni a tutte le sottosezioni:
Costruzioni in legno, ferro e cemento armato (con esercitazioni);
Estimo civile e rurale;
Costruzioni stradali e ferroviarie (con esercitazioni).

b) Per la sottosezione edile:
Architettura e composizione architettonica (con esercitazioni);
Tecnica urbanistica (con esercitazioni).

c) Per la sottosezione idraulica:
Costruzioni idrauliche (con esercitazioni);
Impianti speciali idraulici.

d) Per la sottosezione trasporti:
Costruzione di ponti (con esercitazioni);
Tecnica ed economia dei trasporti.

2° aver seguito i corsi e superato gli esami di almeno due insegnamenti complementari compresi nell'elenco di cui al precedente articolo.

Art. 115. — Per essere ammesso all'esame di laurea in ingegneria industriale lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli undici insegnamenti fondamentali comuni di cui all'art. 113.

Deve inoltre:

1° aver seguito i corsi e superato gli esami dei seguenti insegnamenti che sono considerati fondamentali per la sezione d'ingegneria industriale:

a) Comuni a tutte le sottosezioni:
Costruzione di macchine (con esercitazioni);
Chimica industriale (con esercitazioni).

b) Per la sottosezione meccanica:
Impianti industriali meccanici (con esercitazioni).
Disegno di macchine e progetti.

c) Per la sottosezione aeronautica:
Aerodinamica (con esercitazioni);
Costruzioni aeronautiche (con esercitazioni).

2° aver seguito i corsi e superato gli esami di almeno sei insegnamenti complementari compresi nell'elenco di cui al precitato art. 113.

Art. 116. — Il piano di studi consigliato dalla Facoltà per la laurea in ingegneria civile è il seguente:

1° anno

a) Per tutte le sottosezioni:
Scienza delle costruzioni (con esercitazioni);
Meccanica applicata alle macchine (con esercitazioni);
Fisica tecnica;
Chimica applicata (con laboratorio);
Topografia con elementi di geodesia (con esercitazioni);
Tecnologie generali;

b) Per la sottosezione edile:
Architettura e composizione architettonica (con esercitazioni);

c) Per le sottosezioni idraulica e trasporti:
Un insegnamento complementare.

2° anno

a) Per tutte le sottosezioni:
Idraulica (con esercitazioni);
Elettrotecnica (con esercitazioni);
Macchine (con esercitazioni);
Architettura tecnica (con esercitazioni);
Costruzioni in legno, ferro e cemento armato (con esercitazioni);
Estimo civile e rurale;
Un insegnamento complementare.

3° anno

a) Per tutte le sottosezioni:
Costruzioni stradali e ferroviarie (con esercitazioni);
Materie giuridiche ed economiche;

b) Per la sottosezione edile:
Architettura tecnica (con esercitazioni);
Tecnica urbanistica (con esercitazioni);
Un insegnamento complementare;

c) Per la sottosezione idraulica:
Costruzioni idrauliche (con esercitazioni);
Impianti speciali idraulici;

d) Per la sottosezione trasporti:
Costruzione di ponti (con esercitazioni);
Tecnica ed economia dei trasporti.

Art. 117. — Il piano di studi consigliato dalla Facoltà per la laurea in ingegneria industriale è il seguente:

1° anno

a) Per tutte le sottosezioni:
Scienza delle costruzioni (con esercitazioni);
Meccanica applicata alle macchine (con esercitazioni);
Fisica tecnica;
Chimica applicata (con laboratorio);
Topografia con elementi di geodesia (con esercitazioni);
Tecnologie generali;
Archittettura tecnica (con esercitazioni).

2° anno

a) Per tutte le sottosezioni:
Idraulica (con esercitazioni);
Elettrotecnica (con esercitazioni);
Macchine (con esercitazioni);
Costruzione di macchine (con esercitazioni);
Chimica industriale (con esercitazioni);

b) Per la sottosezione meccanica:
Disegno di macchine e progetti;
Due insegnamenti complementari;

c) Per la sottosezione aeronautica:
Aerodinamica (con esercitazioni);
Due insegnamenti complementari.

3° anno

a) Per tutte le sottosezioni:
Materie giuridiche ed economiche;
b) Per la sottosezione meccanica:
Impianti industriali meccanici (con esercitazioni);
Quattro insegnamenti complementari;
c) Per la sottosezione aeronautica:
Costruzioni aeronautiche (con esercitazioni);
Quattro insegnamenti complementari.

Art. 118. — Gli studenti devono dichiarare, all'atto dell'iscrizione, di quale sezione e sottosezione intendono seguire i corsi. Potrà tuttavia essere loro consentito di cambiare sezione e sottosezione, purchè siano osservate le disposizioni del presente statuto e le deliberazioni che, caso per caso, potrà prendere il Consiglio di facoltà.

Art. 119. — Il Consiglio di facoltà può integrare gli insegnamenti ufficiali con conferenze singole o gruppi di conferenze, sia di carattere sintetico sia di carattere complementare, su speciali argomenti scientifici e tecnici, affidandole a professori ufficiali, a liberi docenti o a persone di riconosciuta competenza.

Art. 120. — Non possono essere iscritti ai seguenti corsi gli studenti che non abbiano regolarmente frequentato i corsi a fianco di ciascuno di essi indicati:
Costruzioni in lègno, ferro e cemento armato (scienza delle costruzioni);
Macchine (meccanica applicata alle macchine);
Costruzione di macchine (meccanica applicata alle macchine, scienza delle costruzioni);
Disegno di macchine e progetti (meccanica applicata alle macchine);
Impianti industriali meccanici (meccanica applicata alle macchine, costruzione di macchine);
Costruzioni aeronautiche (aerodinamica, scienza delle costruzioni);
Costruzioni stradali e ferroviarie (topografia con elementi di geodesia);
Costruzioni idrauliche (scienza delle costruzioni, idraulica);
Impianti speciali idraulici (idraulica);
Costruzione di ponti (scienza delle costruzioni);
Chimica industriale (chimica applicata).
Valgono per l'ammissione agli esami speciali le stesse condizioni di precedenza di cui sopra.

Art. 121. — Gli esami di profitto consistono in prove orali, grafiche, scritte e pratiche secondo le modalità stabilite per ciascuno esame dal Consiglio di facoltà.

Gli esami devono essere sostenuti per ciascuna materia di insegnamento, ad eccezione dei seguenti raggruppamenti per coloro che hanno seguito ambedue le materie dei raggruppamenti medesimi:
Estimo civile e rurale con agraria ed economia rurale;
Elettrotecnica con misure elettriche;
Costruzione di macchine con disegno di macchine e progetti.

L'esame di laurea consiste nello svolgimento di un progetto specifico per un determinato ramo d'ingegneria, redatto nell'ultimo anno di corso e in una discussione orale sul progetto medesimo. Il candidato inoltre deve sostenere una discussione orale su tre temi da lui scelti, che vertano su materie differenti fra loro e da quella relativa al progetto presentato ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 179. — MANCINI.

REGIO DECRETO 15 novembre 1937-XVI, n. 2171.
Riconoscimento giuridico dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Viterbo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318 (testo unico) per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia;
Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129, relativa alla riforma degli istituti per case popolari;
Visto il regolamento per l'attuazione della legge sopracitata, approvato con R. decreto 30 aprile 1936, n. 1031;
Visto lo statuto tipo approvato con R. decreto 25 maggio 1936, n. 1049, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 6 giugno 1935, n. 1129;
Visti l'atto costitutivo in data 23 agosto 1937 dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Viterbo, con le allegate deliberazioni degli enti conferenti e l'annesso statuto organico composto di 29 articoli, redatto in conformità del sopraindicato statuto-tipo, trasmessi per conseguire il riconoscimento giuridico dell'ente stesso;
Ritenuta la opportunità di provvedere alla erezione in Ente morale del detto Istituto provinciale e di nominarne il presidente e il vice presidente;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto per case popolari costituito in Viterbo con atto in data 23 agosto 1937 è eretto in ente morale con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Viterbo » ed è approvato il suo statuto organico, composto di 29 articoli, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente. Il primo esercizio finanziario avrà termine il 28 ottobre 1938-XVI.

Art. 2.

I sigg. cav. dott. ing. Fernando Moltoni e cav. geometra Domenico Cristofori sono rispettivamente nominati presidente e vice presidente del suddetto ente, a termini dell'articolo 4 del sopracitato statuto organico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 53. — MANCINI.

REGIO DECRETO 22 novembre 1937-XVI, n. 2172.

Modificazioni alle norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con R. decreto 24 dicembre 1924-III, numero 2114, e successive modificazioni;

Visto il regolamento generale per l'applicazione delle suddette norme, approvato con R. decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, recante disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 53 del testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con R. decreto 24 dicembre 1924-III, n. 2114, è sostituito dal seguente:

« Agli operai permanenti colpiti da infortunio sul lavoro è corrisposto un sussidio pari, per i primi tre giorni di assenza dal servizio, alle intere competenze percepite nelle giornate lavorative per paga e aggiunta di famiglia, e, per il periodo successivo, alla differenza fra le anzidette competenze e l'indennità giornaliera pagata dall'Istituto assicuratore.

« In complesso però detto sussidio non può durare per più di novanta giorni, compresi i festivi ».

Art. 2.

La lettera *b*) dell'art. 10 e la lettera *b*) del primo comma dell'art. 11 del regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262, sono soppresse.

La lettera *e*) del primo comma dell'art. 177 del regolamento suaccennato è soppressa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 186. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1937-XVI, n. 2173.

Aggiornamento delle vigenti disposizioni pel conferimento degli alloggi erariali agli ufficiali della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 27 febbraio 1921, n. 285, relativo al conferimento degli alloggi erariali in consegna all'Amministrazione militare marittima, modificato dai Regi decreti 11 maggio 1922, n. 1163, 25 febbraio 1923, n. 557, 12 maggio 1927, n. 904, 31 maggio 1928, n. 1554, e 24 ottobre 1929, n. 1962;

Udito il Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nell'art. 2 del R. decreto 27 febbraio 1921, n. 285, concernente la precedenza per il conferimento di alloggi erariali, nella parte riflettente la 1ª categoria, modificata dal R. decreto 24 ottobre 1929, n. 1962, prima delle parole: « Capo di stato maggiore della Regia marina » sono inserite le seguenti: « ammiragli d'armata e designati d'armata con sede a Roma » e dopo le parole sopra citate le altre: « e ufficiali ammiragli e generali titolari di una carica al Ministero della marina o presso i vari Corpi consultivi o presso l'Ufficio di stato maggiore - Comandante della Regia accademia navale - Presidente della Commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra - Comandante superiore del C.R.E.M. ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 393, foglio 5. — MANCINI.

REGIO DECRETO 30 settembre 1937-XV, n. 2174.

Riconoscimento, agli effetti civili, della soppressione della parrocchia di S. Giovanni Battista, in Maida, e della erezione della nuova parrocchia di Maria SS.ma Addolorata nella frazione Ievoli del comune di Feroleto Antico (Catanzaro).

N. 2174. R. decreto 30 settembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i decreti del Vescovo di Nicastro in data 1° e 2 giugno 1935 relativi alla soppressione della parrocchia di S. Giovanni Battista in Maida (Catanzaro) e l'annessione di essa a quella di S. Maria Cattolica nello stesso comune di Maida, e alla erezione della nuova parrocchia sotto il titolo di Maria Santissima Addolorata nella frazione Ievoli e borgata Polverini del comune di Feroleto Antico (Catanzaro).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 22 novembre 1937-XVI, n. 2175.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia di S. Anna, in Pontinia (Littoria).

N. 2175. R. decreto 22 novembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Terracina, Sezze e Priverno, in data 1° agosto 1937, relativo alla erezione della nuova parrocchia di S. Anna, in Pontinia (Littoria).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 21 ottobre 1937-XV, n. 2176.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Monumento ai Caduti », in Quinto Vicentino.

N. 2176. R. decreto 21 ottobre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Monumento ai Caduti », con sede in Quinto Vicentino, viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 21 ottobre 1937-XV, n. 2177.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Don F. Ricchini », in Fasano del Garda, frazione del comune di Gardone Riviera.

N. 2177. R. decreto 21 ottobre 1937, col quale, sulla proposta dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Don F. Ricchini », con sede in Fasano del Garda, frazione del comune di Gardone Riviera, viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1937 - Anno XVI

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 23 dicembre 1937-XVI.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Banca della Valtellina, con sede in Sondrio.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduta la sentenza del Tribunale di Sondrio in data 20 dicembre 1937-XVI, con la quale è stato dichiarato lo stato di cessazione dei pagamenti della Banca della Valtellina, società anonima con sede in Sondrio;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca della Valtellina, Società anonima con sede in Sondrio, e l'Azienda stessa è posta in liquidazione secondo le norme del titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(3)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1937-XVI.

Aliquota di tassa scambio da riscuotersi sul legname resinoso da opera di provenienza straniera pel periodo 1° gennaio-30 giugno 1938.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 75-*a*, 83 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, che disciplinano la riscossione della tassa di scambio sul legname resinoso da opera tanto di importazione che di produzione nazionale;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924 (allegato *A*) col quale è stata aumentata l'aliquota di tassa di scambio sul detto legname;

Ritenuta l'opportunità, avuto riguardo ai prezzi di mercato, di modificare le aliquote della tassa di scambio per il detto legname importato dall'estero;

Decreta:

Agli effetti dell'applicazione della tassa di scambio sul legname resinoso da opera proveniente dall'estero, giusta le norme di cui all'art. 83 della legge citata, l'aliquota di tassa scambio da riscuotersi per ogni quintale dalle Dogane, all'atto della importazione, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1938, tenuto conto dei prezzi medi del semestre in corso ragguagliati al peso, viene determinata nelle seguenti misure:

Legname resinoso da opera (abete, larice, pino)	Aliquota di tassa di scambio per quintale Lire
Travi semplicemente squadrate con l'ascia non soggette per loro natura ad ulteriori lavorazioni	1,85
Rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia	1,60
Segato:	
a) tavolame di 4 metri e sopra e sotto misure: travature di qualunque lunghezza	2,65
b) tavolame sotto i 4 metri (detto comunemente cortame) comprese le assicelle e tavole di abete per cassa di imballaggio, inferiori ad un metro che non abbiano i lati rifiniti nè paralleli fra loro e non siano piallate nè congiunte a mezzo di colla, chiodi od altri dispositivi	2 —

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: DI REVEL.

(7)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1937-XV.

Riduzione di tariffe ferroviarie a favore di marittimi di nazionalità italiana.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) n. C. 311/16139/6 in data 19 ottobre 1937;

Viste le Condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911;

Udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

È consentita la riduzione del 50 % per due viaggi annui di andata e ritorno a favore di marittimi di nazionalità italiana provvisti di regolare libretto di navigazione, imbarcati su navi battenti bandiera italiana in servizio di gran cabotaggio o di navigazione oceanica.

La concessione è limitata ai viaggi per licenza da effettuare dai porti di sbarco in destinazione della località di residenza della famiglia del marittimo.

Art. 2.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato d'accordo con quella della Marina mercantile stabilirà le norme particolari per l'applicazione delle facilitazioni previste al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 ottobre 1937 - Anno XV

Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

(5)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1937-XVI.

Autorizzazione ad effettuare alcune battute di caccia al cinghiale in provincia di Rieti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 27 luglio 1934-XII con il quale, ai sensi dell'art. 24 della sopra citata legge, è stato disposto il divieto di caccia al cinghiale in tutta la provincia di Rieti;

Vista la domanda in data 10 dicembre 1937-XVI del presidente della sezione di Poggio Mirteto della Associazione provinciale cacciatori, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare alcune battute di caccia al cinghiale limitatamente alla zona del Monte Tancia, Monte Ode, Colle Lerici delimitata dai seguenti confini: quote 840, 1010, 1174, 1282, 1280, 802, 740, 908, 913, 902, 901, 786, 960, 932, onde ridurre il numero di detti selvatici allo scopo di protezione delle colture agrarie;

Visto il parere della Commissione venatoria provinciale di Rieti, in data 14 stesso mese, posto in calce alla domanda medesima;

Decreta:

Fermo restando il divieto di caccia al cinghiale in tutta la provincia di Rieti, disposto con il decreto Ministeriale 27 luglio 1934-XII, la Commissione venatoria provinciale è autorizzata ad effettuare, d'accordo con la sezione di Poggio Mirteto della Associazione provinciale cacciatori e limitatamente alla zona del Monte Tancia, Monte Ode e Colle Lerici come alle premesse, le battute di caccia al cinghiale necessarie ad uccidere n. 20 capi di detta selvaggina.

I giorni nei quali verranno effettuate tali battute dovranno essere resi tempestivamente noti a mezzo della stampa e alle battute stesse potranno parteciparvi tutti i cacciatori della Provincia, muniti di regolare permesso di caccia, che ne facciano domanda alla Commissione venatoria provinciale.

La Commissione venatoria provinciale, sempre d'accordo con la sezione di Poggio Mirteto della Associazione provinciale cacciatori, stabilirà, di volta in volta, il numero di cacciatori che potranno prendervi parte secondo l'ordine di precedenza delle domande.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(8)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1937-XVI.

Nomina del signor Bertuzzi Mario a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Arneodo Pietro fu Giacomo, agente di cambio presso la Borsa di Torino, ha chiesto la nomina a suo rappresentante alle grida del signor Bertuzzi Mario di Adolfo;

Visto il relativo atto di procura in data 7 luglio 1937-XV per notar Costanza Angelo di Torino;

Visti gli altri documenti prodotti, nonchè i pareri favorevoli espressi al riguardo, dal Consiglio provinciale delle corporazioni dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio, di Torino;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, 9 aprile 1925, n. 375, e 30 giugno 1932, n. 815;

Decreta:

Il sig. Bertuzzi Mario di Adolfo è nominato rappresentante alle grida del sig. Arneodo Pietro fu Giacomo, agente di cambio presso la Borsa di Torino.

Roma, addì 29 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: DI REVEL.

(6)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1937-XVI.

Approvazione del piano di riparto attivo proposto del Sindacato Infortuni Industrie Tessili di Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto il R. decreto 29 maggio 1933, n. 516, concernente le norme per la liquidazione dei Sindacati d'assicurazione mutua contro gli infortuni sul lavoro;

Veduto il R. decreto 6 luglio 1933, con il quale fu messo in liquidazione il Sindacato Infortuni Industrie Tessili con sede in Milano;

Veduto il decreto Ministeriale 8 marzo 1934 con cui vennero approvati il bilancio preventivo di liquidazione del Sindacato predetto, nonchè i criteri di ripartizione del disavanzo tra i soci;

Ritenuto che, in base alle risultanze della gestione liquidatrice al 15 novembre 1937, il liquidatore con relazioni in data 29 novembre e 20 dicembre 1937 ha chiesto di essere

autorizzato ad effettuare a favore dei soci un riparto delle emergenze attive, pari al 20 per cento della somma richiesta ai soci a titolo di riparto passivo;

Considerato che il sistema di riparto attivo, proposto dal liquidatore è pienamente conforme ai criteri di riparto passivo già adottati;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 29 maggio 1933, n. 516 è approvato il piano di riparto attivo pari al 20 per cento della somma richiesta ai soci a titolo di riparto passivo, come proposto con relazioni 29 novembre e 20 dicembre 1937 dalla liquidazione del Sindacato Infortuni Industrie Tessili, con sede in Milano, in conformità delle risultanze della gestione liquidatrice al 15 novembre 1937.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: RICCI.

(9)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1937-XVI.

Concentrazione di aziende della « Società italiana per l'industria degli zuccheri » e della « Società anonima Badiese » nella « Società agricola industriale per l'Agro Pontino ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 28 luglio 1937-XV, emanato su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 luglio 1937-XV, con il quale si dichiara di pubblico interesse la concentrazione delle aziende zuccherificio di Littoria della « Società italiana per l'industria degli zuccheri » e tenuta Mesa della « Società anonima Badiese » nella costituenda « Società agricola industriale per l'Agro Pontino »;

Vista la nuova istanza delle Società « Italiana per l'industria degli zuccheri » e « Badiese »;

Ritenuta l'opportunità di provvedere;

Decreta:

Qualora in occasione della concentrazione di aziende delle società « Italiana per l'industria degli zuccheri » e « Anonima Badiese » vengano adottate deliberazioni previste negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, il termine, durante il quale, a norma degli articoli stessi, è sospesa la esecuzione delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione, è ridotto a quindici giorni, purchè, in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal Codice di commercio, l'annunzio delle deliberazioni stesse e della riduzione del termine per l'opposizione sia pubblicato nei giornali *Il Giornale d'Italia* di Roma e *Il Caffaro* di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: SOLMI.

(53)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni, con nota 11 dicembre 1937-XVI, n. 15220-XVIII, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1982, contenente norme per la disciplina dei mercati all'ingrosso dei prodotti orto-floro-frutticoli, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 7 dicembre 1937-XVI.

(54)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SENATO DEL REGNO

UFFICIO DI QUESTURA.

Avviso-diffida.

L'Amministrazione del Senato del Regno considera mandate in omaggio tutte le pubblicazioni, periodiche o no, che siano inviate alla Presidenza, alla Biblioteca o agli altri Uffici, delle quali non sia stata fatta espressa richiesta o rinnovata l'associazione.

La stessa avvertenza vale anche per le pubblicazioni spedite a singoli Senatori del Regno.

Roma, addì 1° gennaio 1938 - Anno XVI

Il senatore questore: NOMIS DI COSSILLA.

(56)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificati di rendita del Consolidato 3,50 %.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 40.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore dei certificati di rendita del Consolidato 3,50 per cento (1906) n. 322511 di L. 1750 e n. 442302 di L. 1750 intestati a Ricci-Bartoloni Elvira fu Giovanni, moglie di Baldi Randi Paolo, domiciliata a Bologna, entrambi vincolati per dote.

Essendo detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio coi compartimenti già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 28 dicembre 1937 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(35)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Si comunica che il giorno 30 settembre 1937-XV venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella Ricevitoria postale di Aramengo, provincia di Asti.

(4434)

Apertura di agenzia telegrafica.

Si comunica che il giorno 1° ottobre corrente anno è stato attivato il servizio telegrafico nella Agenzia postale di Milano Banca Commerciale Italiana, provincia di Milano.

(4435)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Ottantasettesimo elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in applicazione del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 28 settembre 1937, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1937, registro 5 Corporazioni, foglio 327, con il quale al sig. Terighe Ceccherini, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di antimonio denominata « Pietratonda », sita in territorio del comune di Campagnatico, provincia di Grosseto.

Decreto Ministeriale 29 ottobre 1937, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1937, registro 5 Corporazioni, foglio 309, con il quale al comune di Chianciano è concessa, per la durata di anni cinquanta, la facoltà di utilizzare l'acqua minerale della sorgente « Macerina », sita nel proprio territorio, provincia di Siena.

Decreto Ministeriale 8 novembre 1937, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1937, registro 5 Corporazioni, foglio 321, con il quale la facoltà di coltivare in perpetuo la miniera di zolfo, denominata « Boratella III », in territorio del comune di Mercato Saraceno, provincia di Forlì, accordata alla Società Nazionale Industria Zolfi, è trasferita alla « Montecatini » Società Generale per l'Industria Mineraria ed Agricola.

Decreto Ministeriale 8 novembre 1937, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1937, registro 5 Corporazioni, foglio 322, con il quale la facoltà di coltivare in perpetuo la miniera di zolfo denominata « S. Apollinare » in territorio dei comuni di Cesena e Meldola, provincia di Forlì, accordata alla Società Nazionale Industria Zolfi, è trasferita alla « Montecatini » Società generale per l'industria mineraria ed agricola.

Decreto Ministeriale 8 novembre 1937, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1937, registro 5 Corporazioni, foglio 320, con il quale la facoltà di coltivare in perpetuo la miniera di zolfo denominata « Valdinoce », in territorio dei comuni di Cesena e Meldola, provincia di Forlì, accordata alla Società nazionale industria zolfi, è trasferita alla « Montecatini » Società generale per l'industria mineraria ed agricola.

Decreto Ministeriale 8 novembre 1937, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1937, registro 5 Corporazioni, foglio 317, con il quale la facoltà di coltivare la miniera di zolfo denominata « Predappio », in territorio del comune di Predappio, provincia di Forlì, accordata alla Società nazionale industria zolfi, è trasferita alla « Montecatini » Società generale per l'industria mineraria ed agricola.

Decreto Ministeriale 8 novembre 1937, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1937, registro 5 Corporazioni, foglio 376, con il quale la facoltà di coltivare la miniera di zolfo denominata « Montevecchio » in territorio del comune di Cesena, provincia di Forlì, accordata alla Società nazionale industria zolfi, è trasferita alla « Montecatini » Società generale per l'industria mineraria ed agricola.

Decreto Ministeriale 9 novembre 1937, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1937, registro 5 Corporazioni, foglio 318, con il quale la concessione di cui è titolare la Società anonima rame italiano, sedente in Roma, in virtù dei decreti Ministeriali 30 maggio 1932 e 30 ottobre 1936, per la coltivazione dei minerali di rame nella miniera « Cea Spreni o Sa Duchessa », sita nel comune di Domusnovas, provincia di Cagliari, è accordata per la durata di anni quaranta, a decorrere dalla data del predetto decreto Ministeriale 30 maggio 1932.

Decreto Ministeriale 9 novembre 1937, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1937, registro 5 Corporazioni, foglio 319, con il quale la concessione perpetua della miniera di zolfo denominata « Mandra Principe », in territorio del comune di Aragona, provincia di Agrigento, accordata in perpetuo alla Società meridionale per lo sviluppo delle industrie e dell'agricoltura, con il decreto Ministeriale 10 agosto 1936, è intestata alla Società finanziaria per lo sviluppo delle industrie e dell'agricoltura, con sede in Milano.

(29)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Collamato (Ancona).

Nella seduta tenuta il 18 dicembre 1937-XVI, dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Collamato (Ancona), il rag. Bernardino Vincenti è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(55)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca della Valtellina, con sede in Sondrio.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo in pari data, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca della Valtellina, Società anonima con sede in Sondrio, e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Dispone:

Il signor comm. dott. Girolamo Castello è nominato commissario liquidatore della Banca della Valtellina, Società anonima con sede in Sondrio, ed i signori Orsatti cav. ing. Filippo fu Giacomo, Bonomi geom. Leone di Romano e Carini dott. Domenico di Ettore, membri del Comitato di sorveglianza dell'azienda stessa, con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(4)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a quattro posti di vice segretario in prova (gruppo B, grado 11°) nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164 e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 7 ottobre 1937;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2109;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a quattro posti di vice segretario in prova (gruppo B, grado XI) nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Al concorso suddetto non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Durante il periodo di prova, non inferiore ai 6 mesi, ai vincitori del concorso sarà corrisposto un assegno mensile lordo di L. 700, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047,

per il personale di ruolo, con le variazioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, 14 aprile 1934, n. 561, e 24 settembre 1936, n. 1719 e 27 giugno 1937, n. 1033.

Art. 3.

Per poter essere ammessi al concorso i candidati dovranno far pervenire al Ministero (Direzione generale delle antichità e belle arti, div. I) non oltre il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno i seguenti documenti:

1° domanda in carta da bollo da L. 6;

2° estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato quella di 30 alla data del presente decreto. Tale limite è elevato a 35 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 e per i legionari fiumani o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936. Per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi della causa nazionale, per gli invalidi divenuti tali per la difesa delle Colonie dell'A.O.I. di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e per coloro che ottennero ricompense al valor militare elencate nell'articolo unico del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116, il limite stesso è elevato a 39 anni.

Il limite di 30 anni è inoltre aumentato di 4 anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti fascisti. Detto beneficio è concesso in aggiunta a quello stabilito nel precedente comma.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo, in servizio dello Stato, per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, e per il personale civile non di ruolo che alla data del 4 febbraio 1937 prestava ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100:

Inoltre il limite massimo di età stabilito dalle predette disposizioni è elevato:

a) di due anni, nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni;

3° certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode i diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di regolare condotta, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza abituale;

5° certificato penale rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

6° certificato medico rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, comprovante che il candidato ha sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche che possono influire sul rendimento del servizio;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva;

8° diploma originale di scuola media di 2° grado, o alcuno dei diplomi corrispondenti ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054. E' ammesso anche la presentazione, in luogo del diploma originale, di copia autentica notarile;

9° certificato comprovante la iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al P. N. F per l'anno XVI, ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili di combattimento. Detto certificato, rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della Provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione.

L'iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato.

Il certificato può altresì essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica, i certificati di appartenenza al P. N. F. dovranno essere firmati dal Segretario del P. F. S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Gli appartenenti a categorie per le quali la iscrizione al P. N. F. risulti vietata da superiori disposizioni dovranno presentare unitamente agli altri documenti la domanda di iscrizione al P. N. F. Detta domanda dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'Amministrazione cui il concorrente appartiene attesti che lo stesso, per i suoi requisiti politici e morali, è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito;

10° documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali conferiscano eventualmente ai candidati, in base alle vigenti disposizioni, diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi, anche con riferimento alle disposizioni della legge 6 giugno 1929, n. 1024, per l'incremento demografico.

I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Coloro i quali rivestono la qualifica di impiegato di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato, dovranno presentare, oltre la domanda, i documenti di cui ai numeri 2, 6, 8 e 9.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie potranno presentare ai fini dell'ammissione al concorso la sola domanda, con l'obbligo, però, di produrre tutti gli altri documenti prescritti successivamente, e almeno dieci giorni prima della data d'inizio delle prove scritte.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo della domanda) di accettare in caso di nomina qualunque residenza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione dello Stato o ad altri uffici dello stesso Ministero.

Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito della loro domanda a mezzo del podestà del Comune ove hanno il loro domicilio o la loro residenza abituale.

I candidati dovranno presentarsi agli esami forniti di documenti di identità personale (carta d'identità o documento equipollente ai termini delle disposizioni vigenti).

Art. 4.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una prova orale. La prima prova consisterà in un tema di cultura generale.

La seconda verterà su elementi della legislazione relativa alla tutela del patrimonio artistico ed archeologico e delle bellezze naturali e panoramiche.

La prova orale verterà sulle materie di cui alla seconda prova scritta, sull'ordinamento gerarchico e sullo stato giuridico del personale civile dell'Amministrazione statale, nonchè su nozioni dei servizi dell'Amministrazione delle antichità e belle arti e su elementi di statistica.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 5.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati dal Ministero.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: BOTTAI.

(4516)

Concorso per titoli e per esami a due posti di architetto aggiunto in prova (gruppo A, grado 10°) nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 7 ottobre 1937;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2109;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a due posti di architetto aggiunto in prova (gruppo A, grado 10°) nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Al suddetto concorso non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Durante il periodo di prova, non inferiore ai 6 mesi, ai vincitori del concorso sarà corrisposto un assegno mensile lordo di L. 800, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, per il personale di ruolo, con le variazioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, 14 aprile 1934, n. 561, 24 settembre 1936, n. 1719 e 27 giugno 1937, n. 1033.

Art. 3.

Per poter essere ammessi al concorso i candidati dovranno far pervenire al Ministero (Direzione generale delle antichità e belle arti - Div. 1ª), non oltre il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno i seguenti documenti:

1° domanda in carta da bollo da L. 6;

2° estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato quella di 35 alla data del presente decreto. Tale limite è elevato a 40 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 e per i legionari fiumani o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi per la causa nazionale, per gli invalidi divenuti tali per la difesa delle Colonie dell'A.O.I. di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e per coloro che ottennero ricompense al valor militare elencate nell'articolo unico del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116. Il limite di 35 anni è inoltre aumentato di 4 anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti fascisti. Detto beneficio è concesso in aggiunta a quello stabilito nel precedente comma.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo, in servizio dello Stato, per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, e per il personale civile non di ruolo che alla data del 4 febbraio 1937 prestava ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Inoltre il limite massimo di età stabilito dalle predette disposizioni è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

3° certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode i diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di regolare condotta, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato penale rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

6° certificato medico rilasciato in data non anteriore di 3 mesi a quella del presente decreto comprovante che il candidato ha sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche, che possano influire sul rendimento del servizio;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva e di iscrizione nelle liste di leva;

8° diploma originale di una R. Scuola superiore di architettura, o diploma d'architetto o diploma di laurea in ingegneria civile conseguita anteriormente al 1° gennaio 1926.

E' ammessa anche la presentazione in luogo del diploma originale, di copia autentica notarile;

9° certificato comprovante la iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al P.N.F. per l'anno XVI, ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili di combattimento. Detto certificato, rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della Provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione.

L'iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato.

Il certificato può altresì essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica, i certificati di appartenenza al P.F.S. dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Gli appartenenti a categorie per le quali la iscrizione al P.N.F. risulti vietata da superiori disposizioni, dovranno presentare unitamente agli altri documenti la domanda di iscrizione al P.N.F. Detta domanda dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'Amministrazione cui il concorrente appartiene attesti che lo stesso, per i suoi requisiti politici e morali, è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito;

10° documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali conferiscano eventualmente ai candidati, in base alle vigenti disposizioni, diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi, anche con riferimento alle disposizioni della legge 6 giugno 1929, n. 1024, per l'incremento demografico.

I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Coloro i quali rivestano la qualifica di impiegati di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato dovranno presentare, oltre la domanda, soltanto i documenti di cui ai numeri 2, 6, 8 e 9.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie potranno presentare, ai fini dell'ammissione al concorso, la sola domanda, con l'obbligo, però, di produrre tutti gli altri documenti prescritti successivamente, e almeno dieci giorni prima della data d'inizio delle prove scritte.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo della domanda) di accettare in caso di nomina qualunque residenza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione dello Stato, o ad altri uffici dello stesso Ministero.

Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito della loro domanda a mezzo del podestà del Comune ove hanno il loro domicilio o la loro residenza abituale.

I candidati dovranno presentarsi agli esami forniti di documenti di identità personale (carta d'identità o documento equipollente ai termini delle disposizioni vigenti).

Il concorrente che intenda presentare i titoli di cui sia provvisto, dovrà unirli alla domanda accompagnati da un elenco in carta libera e raggruppati nel seguente modo:

1° titoli accademici e scolastici;
2° titoli specifici (pubblicazioni, progetti, ecc.);
3° titoli amministrativi.

Art. 4.

Gli esami consisteranno in un esperimento grafico, un esperimento scritto ed un esperimento orale.

L'esperimento grafico consisterà in schizzi a mano libera e rilievo geometrico di un monumento (tempo consentito otto ore).

L'esperimento scritto consisterà:

a) in un progetto di consolidamento di un edificio monumentale (tempo consentito, otto ore);

b) nello svolgimento di un tema sulla storia dell'architettura, con particolare riferimento ai sistemi costruttivi ed alla tecnica dei varii stili (tempo consentito, otto ore).

L'esperimento orale (durata minima un'ora) consisterà:

a) nella discussione del progetto di consolidamento presentato dal concorrente;

b) in un esame di storia dell'arte con speciale riguardo alla architettura;

c) in un esame di legislazione sulla tutela del patrimonio artistico e delle bellezze naturali e sulla organizzazione dell'Amministrazione delle antichità e belle arti;

d) su nozioni di statistica.

Saranno ammessi all'esperimento orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi dei punti complessivi nell'esperimento grafico e negli scritti e non meno di sei decimi in ciascuno di essi. L'esperimento orale non s'intenderà superato, se il candidato non avrà riportato almeno la votazione di sei decimi.

La commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Prima di formulare la graduatoria la Commissione esaminerà i titoli di ciascun candidato, affinchè ne sia tenuto conto nella graduatoria stessa.

Art. 5.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati dal Ministero.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: BOTTAI.

(4517)

Riapertura dei termini utili per la partecipazione al concorso al posto d'insegnante di viola nel Regio Conservatorio di musica di Napoli.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 25 giugno 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 1937-XV, registro 16, foglio 29, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 23 agosto 1937-XV, con il quale è stato bandito il concorso al posto d'insegnante di viola con l'obbligo dell'insegnamento del violino (gruppo *A*, grado X) nel R. Conservatorio di musica di Napoli;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI;

Decreta:

Coloro che da almeno due anni prestano, quali dipendenti statali non di ruolo con qualunque denominazione, effettivo servizio d'impiego civile, possono partecipare senza limiti di età al concorso indetto con decreto Ministeriale 25 giugno 1937-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 agosto 1937-XV, n. 195, per il posto d'insegnante di viola con l'obbligo dell'insegnamento del violino (gruppo *A*, grado X), nel R. Conservatorio di musica di Napoli.

Il termine per la presentazione delle domande, per coloro che si trovino nelle condizioni previste dal presente decreto, è di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, ferme restando tutte le altre condizioni previste dal citato decreto Ministeriale 25 giugno 1937-XV.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 novembre 1937 - Anno XVI.

Il Ministro: BOTTAI.

(50)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli e per esame a n. 2 posti di geofisico in prova (grado 9°) nel ruolo del personale tecnico di gruppo A, addetto ai Servizi di meteorologia e geofisica.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visti: la legge 21 agosto 1921, n. 1312 sull'assunzione dei mutilati ed invalidi di guerra; il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente; il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922; la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente l'istituzione dell'Opera Nazionale per gli Orfani di guerra; la legge 12 giugno 1931, n. 777 che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra; la legge 24 marzo 1930, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, contenente provvedimenti sull'incremento demografico;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, circa l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, che reca norme sulle assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in A. O. le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle colonie dell'A. O. delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, concernente il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 22 febbraio 1937, n. 327, contenente disposizioni circa l'attuazione dei nuovi ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, concernente i provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il regolamento per il personale approvato col R. decreto 23 ottobre 1930, n. 1885 e modificato con i Regi decreti 2 marzo 1933, n. 318, e 27 giugno 1937, n. 1354;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1172;

Visti i Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033;

Visto il decreto 7 ottobre 1937-XV, del Capo del Governo che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1938-XVI;

Visto il R. decreto 4 maggio 1924, n. 900, recante norme per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n 3165, relativo al riordinamento dei Servizi di meteorologia e geofisica, modificato con il R. decreto 14 luglio 1937-XV, n. 1805;

Ritenuto che nel ruolo del personale tecnico di gruppo A, addetto ai Servizi di meteorologia e geofisica sono vacanti 2 posti di geofisico (grado 9°);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esame a n. 2 posti di geofisico in prova (grado 9°) nel ruolo del personale tecnico di gruppo *A*, addetto ai Servizi di meteorologia e geofisica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta la laurea in fisica od in scienze agrarie od in scienze naturali o laurea in matematica e fisica ovvero laurea in ingegneria civile od aeronautica.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 6, sottoscritte dagli aspiranti e corredate dei documenti appresso indicati, dovranno pervenire all'Ufficio centrale degli affari generali e del personale del Ministero non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ai concorrenti che risiedano in colonia è consentita l'ammissione al concorso con la presentazione della sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti non più tardi di dieci giorni prima della data d'inizio delle prove di esame.

Art. 4.

Le domande devono indicare con precisione: cognome, nome, paternità ed indirizzo dove il concorrente intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 4.

Non può essere ammesso al concorso chi non ha compiuto il 18° anno di età od abbia superato il 40° alla data del presente decreto. Detto limite massimo è elevato a 45 anni per coloro che durante la guerra 1915-1918 abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili, nonchè per coloro che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari in A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936.

Sono esclusi dai benefici relativi al limite massimo di età coloro che, durante il servizio militare abbiano riportato condanne anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Per coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, il limite di 40 anni è elevato di due anni e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima, purchè complessivamente non vengano superati i 45 anni di età.

I limiti di età suindicati sono elevati di quattro anni per coloro che risultino iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Si prescinde dai limiti di età per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo statali e per il personale civile non di ruolo attualmente in servizio che al 4 febbraio 1937 (data del R. decreto-legge n. 100) abbiano prestato ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni dello Stato, eccetto quella Ferroviaria. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per obblighi militari;

b) diploma originale, o copia autentica di una delle lauree indicate nell'art. 2;

c) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune di origine. Sono equiparati ai cittadini italiani, agli effetti del presente concorso, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12;

e) certificato di regolare condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il domicilio. la sua abituale residenza da almeno un anno o, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà delle precedenti residenze;

f) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare o da un ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. La firma del medico provinciale dev'essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari, e quella dell'ufficiale sanitario dal podestà, la cui firma dev'essere, a sua volta, autenticata dal prefetto. I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato dell'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione tuttavia potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

g) foglio di congedo illimitato, o copia del foglio matricolare, o copia dello stato di servizio militare, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva. Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, od abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti nella guerra 1915-1918 presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle Autorità competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'armi avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A. O., dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935-anno XIII, per la difesa delle Colonie dell'A. O., e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'armi verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'A. O., dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

h) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il proprio domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

i) fotografia del candidato con la firma autenticata dal podestà o da un notaio;

l) certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante la iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista, o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili o ai femminili. L'iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'armi avveratisi nella difesa delle Colonie dell'A. O. dal 16 gennaio 1935.

Per gli iscritti al P.N.F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale, o in sua vece del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato dev'essere rilasciato dal segretario federale della provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari, ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso; dovrà, inoltre, attestare che la iscrizione non subì interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione, nella iscrizione, dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato, redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del P.N.F. o di uno dei Vice segretari o del Segretario amministrativo del Partito stesso.

Il certificato d'iscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del P.F.S. e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti la iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento rilasciato, secondo il caso, dal segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

Tutti i documenti elencati nel presente articolo, dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati dalle competenti Autorità.

Sono eccettuati dalla legalizzazione i certificati del P.N.F., del P.F.S. e dei Fasci all'estero; quelli di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)* dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Gli aspiranti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)* sono tenuti, però, a presentare copia dello stato di servizio civile, rilasciato dal competente capo ufficio.

La legalizzazione delle firme, da parte del presidente del Tribunale e del prefetto, non è richiesta per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

Non sono ammesse le domande prive di qualcuno dei suddetti documenti o corredate di documenti irregolari, o che facciano riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni o che perverranno al Ministero dopo la scadenza fissata del presente decreto, anche se presentate in tempo utile agli Uffici postali o ferroviari.

Art. 5.

Il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso dev'essere anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. E' fatta eccezione per quelle dell'età che dovrà essere posseduto alla data del presente decreto, salvo quanto è disposto nella lettera *a*) del precedente articolo 4, in applicazione del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542.

Art. 6.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto ministeriale insindacabile e senza motivazione.

Art. 7.

Fra i titoli saranno tenuti in particolare conto quelli che dimostrino l'attitudine dei candidati ai posti messi a concorso.

Art. 8.

L'esame di concorso avrà luogo in Roma, presso il Ministero, nei giorni che saranno resi successivamente noti. Detto esame consterà di una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale, in base al programma annesso al presente decreto.

La prova scritta avrà carattere teorico intorno alle discipline fisiche e matematiche e, più particolarmente, in materia di meteorologia e geofisica.

La prova pratica consisterà in una esercitazione di laboratorio (uso e verifica degli strumenti di misura più usati nella meteorologia).

La prova orale consisterà in una discussione vertente sugli argomenti indicati nell'annesso programma, dalla quale risulti che il candidato possiede una adeguata coltura nel campo della meteorologia generale e della geofisica.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà composta nei modi di cui all'art. 4 del R. decreto 4 maggio 1924, n. 960, di cui alle premesse.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e quelle dettate dai regolamenti per il personale dell'Amministrazione centrale del Ministero, approvati coi Regi decreti 23 ottobre 1930, n. 1885, e 2 marzo 1933, n. 318, di cui alle premesse.

Art. 10.

La Commissione procederà preliminarmente alla determinazione dei criteri valutativi per il successivo esame dei titoli. Per la valutazione dei titoli ogni commissario disporrà di 10 punti complessivamente.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nella prova scritta e pratica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nella prova scritta e pratica e dei punti ottenuti in quella orale e nella valutazione dei titoli.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le norme dettate dall'articolo 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, di cui alle premesse.

Sono equiparati agli ex combattenti i legionari fiumani, a termini del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842.

A parità di merito saranno osservate altresì le disposizioni contenute nell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'art. 6 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nella legge 6 giugno 1929, n. 1024, sull'incremento demografico, nell'art. 55 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, sugli orfani di guerra.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, a favore degli invalidi di guerra o della causa nazionale, dell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli ex combattenti, le disposizioni a favore degli iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, nell'art. 3 della legge 14 maggio 1936, n. 981, a favore degli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'A.O., e dell'articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, a favore di coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in A. O.

Art. 13.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità del procedimento eseguito ed approva la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei.

Sui reclami, che debbono essere presentati non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati geofisici in prova nel ruolo del personale tecnico di gruppo *A* addetto ai servizi di meteorologia e geofisica, fatta eccezione per quelli che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 (ultimo comma) del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, i quali saranno, invece, nominati geofisici.

Tanto i geofisici che i geofisici in prova dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito.

Ai geofisici in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in prima classe, nonchè dal giorno dell'assunzione in servizio, un assegno mensile di L. 1200, a norma del R. decreto 27 giugno 1929, n. 1047, e del R. decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1172, stabilito in L. 1049,24 e in L. 1133,18, a norma dei Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033.

Agli aventi diritto compete inoltre l'aggiunta di famiglia giusta le disposizioni vigenti.

Ai provenienti da altri ruoli di personale statale saranno corrisposti, se più favorevoli, gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Ai geofisici competeranno, invece, gli assegni del grado 9°, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia.

Art. 15.

Salvo il disposto dell'art. 2, comma 3°, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, il periodo di prova ha la durata non inferiore a sei mesi dalla data di ammissione in servizio.

Art. 16.

Alla fine del prescritto periodo di sei mesi, i geofisici in prova riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, verranno nominati, secondo la graduatoria del concorso, geofisici (grado 9°) nel ruolo del personale tecnico di gruppo *A*, addetto ai servizi di meteorologia e geofisica.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 novembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

PROGRAMMA DI ESAME.

Costituzione dell'atmosfera terrestre.

La *pressione atmosferica*, sua misura e sue variazioni al livello del suolo e in altitudine. Isobaro. Gradiente orizzontale e verticale. Carte sinottiche per lo studio delle perturbazioni atmosferiche. Caratteri dei centri di azione ciclonici e anticiclonici.

Il vento e sua struttura. Circolazione generale dell'atmosfera; influenze che la disturbano.

La radiazione solare. Metodi e strumenti utilizzati nelle ricerche.

La temperatura dell'aria. Mezzi di misura. Sue variazioni al suolo e in altitudine. La temperatura del suolo a varie profondità. Relazioni teoretiche fra temperatura, pressione e volume in una massa di aria. Metodi e risultati nelle ricerche aerologiche.

Il vapore acqueo nell'atmosfera terrestre. Cause di condensazione del vapore acqueo. Classificazione, altezza, movimento delle nubi. Formazione della pioggia. Sua misura. Neve, nebbia, rugiada, brina, grandine.

I temporali. Elettricità atmosferica. Sua origine e misura.

La previsione del temp

Il clima. Cause che lo determinano; classificazione. Influenza di clima sulla vita vegetale ed animale. Ripartizione dei climi sulla superficie terrestre.

Magnetismo terrestre. Sua misura.

La registrazione dei terremoti. Natura ed estensione dei movimenti sismici. Determinazione degli epicentri ed ipocentri.

Roma, addì 12 novembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(4463)

REGIA PREFETTURA DI UDINE

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Veduto il proprio decreto n. 36722-III San. in data 29 luglio 1937 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 16 agosto 1937, col quale veniva approvata la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Udine al 30 novembre 1935;

Veduto il decreto di pari numero e data col quale veniva provveduto alla dichiarazione dei vincitori del detto concorso;

Veduta la nota n. 8538 in data 14 dicembre 1937 del podestà di Spilimbergo colla quale comunica che il dott. Frizzi Leopoldo ha rassegnato le dimissioni dal posto di medico condotto del 1° reparto;

Veduta la graduatoria dei concorrenti e rilevato che il dott. D'Andrea Alessandro è il primo, fra i concorrenti che seguono in graduatoria il dott. Frizzi Leopoldo, che ha indicato nella sua domanda di concorrere al posto di Spilimbergo e di accettare la nomina;

Veduto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato col R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato col R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. D'Andrea Alessandro da Spilimbergo è dichiarato vincitore del concorso per il posto di medico condotto del primo reparto di Spilimbergo.

Il podestà di Spilimbergo è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sul Foglio annunzi legali della provincia, e per otto giorni consecutivi all'albo del comune e di questa Prefettura.

Udine, addì 22 dicembre 1937 - Anno XVI

Il prefetto: TESTA.

(51)

REGIA PREFETTURA DI ASCOLI PICENO

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Visto il precedente decreto Prefettizio n. 14876 del 7 agosto 1937-XV, con cui si approvava la graduatoria dei concorrenti a posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1935.

Visto il decreto Prefettizio numero 20293 col quale si dichiarava vincitore per la condotta veterinaria formata dal Consorzio Pedaso, Altidona e Campofilone il dottor Nicolai Alessandro.

Vista la rinuncia presentata dallo stesso dottor Nicolai;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie nonchè il regolamento dei concorsi sanitari;

Decreta:

Il dottor Colangelo Valentino è dichiarato vincitore della condotta veterinaria Pedaso, Altidona e Campofilone.

Il presidente del Consorzio è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Ascoli Piceno, addì 15 dicembre 1937 - Anno XVI

Il prefetto: FORMICA.

(52)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.